




PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43
in data 18/11/2025

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	NO
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	SI
Marco GALVAGNO	ASSESSORE	SI
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	SI
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	SI
Monica AMASIO	ASSESSORE	NO



OGGETTO: SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE DIMISSIONARIA
ELISA PIETRAGALLA

Atteso che, con nota in data 11 novembre 2025, ricevuta dal Comune nella medesima data, prot. gen. n. 143396, la Consigliera comunale Elisa Pietragalla ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Visto l'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il quale dispone che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci e che il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

Ritenuto di dover procedere con urgenza alla ricostituzione del plenum dell'organo consiliare.

Richiamato l'art. 45, comma 1, del medesimo d.lgs. 267/2000, il quale prevede che *“Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”*.

Preso atto del verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale di Asti relativo alle elezioni amministrative svoltesi il giorno 12 giugno 2022 per il rinnovo degli organi del Comune e, in particolare, preso atto dei risultati relativi alla lista n. 17 avente il contrassegno “I GIOVANI ASTIGIANI” nella quale è stata eletta la suddetta Consigliera comunale Elisa Pietragalla e rilevato che, all'ultimo degli eletti della medesima lista, seguono immediatamente, nell'ordine, i signori Inti Sartoretto, Antonio Petruzzi e Maurizio Toscano.

Viste le note prot. gen. n. 146143 del 17/11/2025 e prot. gen. n. 146182 del 17/11/2025 con le quali, rispettivamente, il signor Inti Sartoretto e il signor Antonio Petruzzi hanno dichiarato di rinunciare anticipatamente, con decorrenza immediata e in maniera irrevocabile, alla carica di Consigliere comunale e, conseguentemente, al subentro nella carica stessa e dato atto che le suddette dichiarazioni sono state presentate personalmente e immediatamente assunte al protocollo del Comune secondo l'ordine di presentazione così come previsto dal sopracitato art. 38, comma 8, del d. lgs. 267/2000 in caso di presentazione delle dimissioni dalla carica di che trattasi.

Preso atto del parere del Ministero dell'Interno in data 17 febbraio 2017 in ordine alla correttezza della procedura relativa alla surroga in caso di preventiva rinuncia al subentro nella carica di consigliere comunale da parte di candidati non eletti nella lista del consigliere dimissionario, nonché della sentenza del TAR Puglia - Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17/03/2015 ivi citata, secondo i quali *“può essere attribuita alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere comunale da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica”* e che, pertanto, la problematica della procedura da adottare *“deve essere rimessa al consiglio comunale”*;

Preso altresì atto del successivo parere del Ministero dell'interno in data 10 maggio 2021 nel quale si legge che esiste un pacifico orientamento giurisprudenziale, confermato dal Consiglio di Stato

con la sentenza n. 3091 del 23 maggio 2018, secondo il quale *“l'accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità di accettazione, ...”* e che *“Per quanto concerne, in particolare, la rinuncia preventiva alla carica, non avendo il legislatore previsto una specifica disciplina al riguardo si ritiene che la stessa non richieda particolari formalità e potrà essere presentata con qualsiasi modalità, purchè nel rispetto dei principi generali che regolano la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione, dettati dalle norme sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000)”* e infine che *“Così ricostruita la cornice normativa e giurisprudenziale, si soggiunge che è al consiglio comunale che la problematica deve essere rimessa atteso che tale organo deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio”*.

Ritenuto pertanto di rimettere al Consiglio comunale la valutazione in merito alle modalità procedurali da seguire per la surroga della Consigliera dimissionaria Elisa Pietragalla secondo quanto sopra indicato.

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal dirigente del settore interessato.

Ritenuto che la presente deliberazione non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi del medesimo art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Ritenuto, altresì, che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi delle disposizioni normative soprarichiamate.

Su proposta dell'Assessore Marco Galvagno,

LA GIUNTA, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto della dichiarazione sottoscritta dall'interessato circa l'insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui ai decreti legislativi 18 agosto 2000, n. 267, 31 dicembre 2012, n. 235 e 8 aprile 2013, n. 39, e preso altresì atto della documentazione agli atti;

rilevato che non sono emerse cause ostative ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1. di prendere atto favorevolmente, secondo quanto indicato in premessa, della nota prot. gen. n. 146143 del 17/11/2025 e della nota prot. gen. n. 146182 del 17/11/2025, con le quali, rispettivamente, i signori Inti Sartoretto e Antonio Petruzzi, quali candidati non eletti della lista n. 17 avente il contrassegno "I GIOVANI ASTIGIANI", hanno dichiarato di rinunciare anticipatamente, con decorrenza immediata e in maniera irrevocabile, alla carica di Consigliere comunale e conseguentemente, al subentro nella carica stessa, procedendo quindi alla surroga con il primo nominativo della medesima lista non rinunciatario;

2. di convalidare l'elezione del Consigliere comunale Maurizio Toscano e, quindi, di surrogare, ai sensi dell'art. 38, comma 8, del d. lgs. 267/2000, la Consiglieria comunale Elisa Pietragalla, dimissionaria, con il sig. Maurizio Toscano che, secondo quanto sopra indicato, a seguito delle succitate dichiarazioni di rinuncia preventiva, nella lista n. 17 delle elezioni comunali 2022 avente il contrassegno "I GIOVANI ASTIGIANI", risulta il primo dei non eletti;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d. lgs. 267/2000, la deliberazione adottata è immediatamente eseguibile ex lege (senza necessità di apposita votazione) e che quindi il Consigliere surrogante è ammesso di diritto a partecipare ai successivi lavori consiliari, se presente in aula.